

Allegato 2

SEGNALAZIONI PERVENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

- Anno 2024 -

Si precisa che nel presente Allegato sono indicate, per completezza, anche le *ulteriori segnalazioni* che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e non sono oggetto della relazione di bilancio.

Indice

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	3
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.....	5
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	12
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD.....	17
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA .	19

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Provvedimento	Oggetto	Descrizione	Note
Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 219	Costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.	Con l'obiettivo di istituire un sistema di tutela e valorizzazione delle attività commerciali, delle botteghe artigiane storiche e degli esercizi pubblici, al fine di preservarne il valore storico, culturale e commerciale e di promuovere il turismo locale, il provvedimento istituisce un albo nazionale delle imprese commerciali e artigiane storiche gestito dal MIMIT, in raccordo con il Ministero del turismo che cura gli aspetti promozionali. Tale albo nazionale è costituito dagli albi regionali, delle città metropolitane, comunali e delle province autonome, inviati e periodicamente aggiornati dalle regioni,	CONFARTIGIANATO e CNA: l'iscrizione è riservata ad attività che possiedono caratteristiche storiche, culturali o commerciali distintive. I criteri dettagliati per la selezione saranno stabiliti nei decreti attuativi, così come le modalità specifiche per l'iscrizione all'albo nazionale. Il decreto è entrato in vigore il 31 gennaio 2025. I tempi per l'iscrizione all'Albo e per l'adozione dei decreti attuativi non sono ancora definiti. Sebbene il decreto non preveda oneri diretti per la finanza pubblica, potrebbero esserci, invece, costi le imprese, quali diritti di segreteria per l'iscrizione, bolli o tasse di iscrizione, spese per consulenza o assistenza amministrativa, atti presupposti. Ad esempio, si può ipotizzare che l'iscrizione all'Albo per le imprese artigiane potrebbe comportare un costo medio di 500-1.000 € e richiedere 3-4 mesi di tempo, salvo ritardi.

		dai comuni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Nell'ambito dell'Albo nazionale è costituita una sezione delle attività storiche di eccellenza. Nella sostanza l'istituendo Albo nazionale dovrà essere messo in connessione con i vari registri locali al fine di garantire uniformi misure di tutela e di valorizzazione in favore dell'estesa platea dei beneficiari.	
--	--	--	--

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento	Oggetto	Descrizione	Note
Legge 13 dicembre 2024, n. 203	Disposizioni in materia di lavoro	Il provvedimento prevede, all'articolo 19, che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla competente sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificarne l'autenticità. Con nota n. 579/2025 dell'INL è stato messo a disposizione il modello di comunicazione che potrà essere utilizzato dal datore di lavoro. In materia di salute e sicurezza, viene	CONFARTIGIANATO e CNA: per le c.d. dimissioni per fatti concludenti viene introdotto un onere informativo nei confronti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Con riferimento ai locali sotterranei la comunicazione presentata dal datore di lavoro deve essere accompagnata da una relazione che descriva in modo puntuale il tipo di attività e con allegazione di un'asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Tenuto conto che prima della modifica legislativa non era prevista alcuna richiesta all'organo di vigilanza, la nuova disciplina esclude dalla comunicazione coloro che nella vigenza della vecchia normativa utilizzavano i locali in caso di "particolari esigenze tecniche".

		modificata la disciplina in materia di destinazione al lavoro di locali sotterranei, consentendone l'uso a condizione che le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi e che siano garantite le idonee condizioni di areazione, illuminazione e microclima. A tal fine il datore di lavoro comunica tramite PEC al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro l'uso dei locali, allegando la documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti. Con nota INL n. 811/2025 è stato messo a disposizione il relativo modulo di comunicazione.	
Decreto legislativo n. 190/2024	Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera	L'intervento eurounitario, cui è diretto anche il recepimento nell'ordinamento della direttiva, amplia e	CONFARTIGIANATO e CNA: si segnala che la Direttiva (UE) 431/2022 è stata recepita con Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135. A seguito dell'estensione delle tutele alle sostanze reprotossiche si evidenzia, quindi, l'introduzione di oneri attuativi a carico dei datori di lavoro in termini di aggiornamento della

	b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.	rafforza le tutele dei lavoratori che entrano in contatto con sostanze tossiche per la riproduzione e rafforza le tutele dei lavoratori esposti a cancerogeni e mutageni, oltre che a farmaci pericolosi. Il recepimento della Direttiva (UE) 431/2022 e la proposta di nuovi VLEP per acrilonitrile, composti nichel – frazione inalabile e benzene si basa sull’adozione di un’opzione di cui sono stati valutati costi e benefici su un periodo di 60 anni. Tale opzione garantisce che, a fronte degli oneri economici da sostenere, si registrerebbero nell’Unione Europea benefici per oltre 1 milione di lavoratori, in termini di prevenzione dei casi di cancro e di altre malattie significative di natura professionale (vedi documenti già citati European Commission,	valutazione dei rischi, informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria e tenuta del registro delle esposizioni.
--	--	---	--

		2020a, 2020b, 2020c).	
Decreto legislativo n.135 del 5 settembre 2024	Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro	Il Dlgs n. 135/2024, di recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro, ha apportato delle modifiche al Dlgs 81/2008 introducendo nuovi agenti cancerogeni in aggiunta rispetto a quelli già individuati dalla normativa previgente.	CONFINDUSTRIA: Gli oneri introdotti riguardano l'estensione del Registro di esposizione e cartelle sanitarie (art. 243 del D.lgs. 81/08) anche alle sostanze tossiche per la riproduzione. In proposito, si evidenzia che le previsioni sono poco chiare, rendendo così l'onere indefinito ed incerto. Sarebbe necessario armonizzare le previsioni del D.lgs. 81/08 in materia. Infatti, il citato articolo 243 del D.lgs. 81/08 fa riferimento a diverse sostanze: - al comma 1, si prevede che nel registro in cui sono iscritti i lavoratori sia riportato, tra l'altro, l'agente cancerogeno, o mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione utilizzato; - al comma 8, sempre inerente al registro, fa riferimento, invece, ai soli agenti cancerogeni e alle sostanze tossiche per la riproduzione; - al comma 9, è previsto che i modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto 155/2007 ("Regolamento attuativo dell'art. 70, co 9, del d.lgs. 626/1994. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni). Tale decreto, tuttora vigente, non è stato aggiornato alla novella legislativa e, oltre a far esclusivo riferimento agli agenti cancerogeni, disciplina la tenuta del registro in modalità cartacea. Per contro, la circolare Inail (n. 43 del 12 ottobre 2017), mai menzionata dal Decreto, fornisce indicazioni inerenti le modalità telematiche (le uniche di fatto oggi utilizzabili) di trasmissione e aggiornamento del registro di esposizione in riferimento ai soli agenti cancerogeni e mutageni. Ad ogni modo, si segnala che attualmente è comunque possibile caricare sul registro telematico previsto dall'Inail, anche gli esposti a sostanze tossiche per la riproduzione, inserendoli nella sezione sostanze cancerogene.

			Alla luce delle suddette incongruenze si ritiene necessario che vengano forniti chiarimenti sull'oggetto del registro di esposizione e sulle modalità operative di tenuta e trasmissione, al fine di rendere chiari e certi gli oneri. Con l'occasione, si segnalano anche talune imprecisioni nel relativo documento AIR.	
Decreto legislativo settembre 2024, n. 147	10	Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra	Il provvedimento prevede all'articolo 5, rubricato "Misure per la promozione della salute e dell'invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro", attua i principi e i criteri direttivi dettati dall'articolo 3, comma 2, punto 1, lett. a), della legge delega n. 33 del 2023. La disposizione prevede, al comma 1, che il datore di lavoro garantisca, nei luoghi di lavoro, la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l'invecchiamento attivo della popolazione, attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e della	CONFARTIGIANATO e CNA: si segnala che l'attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 33/2023 è avvenuta con Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29 e non con D.lgs. n. 147/2024.

	nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.».	sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e tenendo conto del modello Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle indicazioni contenute nel Piano nazionale della prevenzione, che prevedono l'attivazione di processi e di interventi, da parte datoriale, finalizzati a rendere i luoghi di lavoro adatti alle persone anziane anche mediante idonei cambiamenti organizzativo-ambientale. La disposizione prevede, altresì, al comma 2, che il datore di lavoro adotti ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, dell'attività in modalità agile, nel	
--	--	--	--

		rispetto della contrattazione collettiva vigente.	
Decreto-legge n. 145/2024	Ingresso in Italia di lavoratori stranieri	Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali	CONFARTIGIANATO e CNA: con riferimento alle novità procedurali introdotte dal D.L. 145/2024, accanto alle semplificazioni relative alla sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, si segnala quale onere informativo l'obbligo per il datore di lavoro di dotarsi di indirizzo P.E.C. e di registrarlo in uno degli indici nazionali di cui agli artt. 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. n. 82/2005.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Provvedimento	Oggetto	Descrizione	Note
Decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39, convertito in Legge 23 maggio 2024, n. 67	Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria	Il decreto-legge è stato adottato al fine di fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure ulteriori e più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, individuate nella revisione della disciplina delle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali suddette, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, nella previsione di misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria ed, infine, nell'adozione di misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici nonché nella previsione di adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del giubileo della chiesa cattolica.	CONFINDUSTRIA: Il c.d. DL Superbonus introduce, a carico delle imprese che intendono beneficiare dei crediti d'imposta R&S&I e Industria 4.0, una serie di oneri di comunicazioni sia ex ante che ex post per gli investimenti effettuati a partire dal 2024 (dal 2023 per il solo credito 4.0). CONFARTIGIANATO: introdotto un definitivo e generalizzato divieto di opzione per sconto e cessione delle detrazioni edilizie. Salvi gli interventi già effettivamente iniziati per i quali è stato effettuato un pagamento con fattura. La soppressione della remissione in bonis penalizza i beneficiari dell'agevolazione, compresi quelli che si sono accorti di aver commesso un errore nella comunicazione già inviata. Introdotto un ulteriore adempimento (comunicazione) per il superbonus, con finalità di monitoraggio ed una elevata sanzione pecuniaria (10.000 euro) in caso di omissione (per le spese 2023) o la perdita dell'agevolazione (per le spese 2024 e 2025). Introdotto un divieto di compensazione dei crediti d'imposta edilizi in presenza di debiti erariali superiori a 10.000 euro. Introdotto specifici adempimenti e misure per il monitoraggio del credito Transizione 4.0 e 5.0 CONFARTIGIANATO e CNA: in sede di conversione, introdotte alcune misure che riconoscono un contributo a fondo perduto a favore di alcuni soggetti che hanno perso il diritto di optare per sconto/cessione delle detrazioni edilizie. Introdotto l'obbligo di ripartire in 10 anni le detrazioni edilizie attualmente ancora fruibili in 4 o 5 anni (superbonus, sisma bonus e barriere architettoniche); introdotto il divieto di cessione delle quote residue delle detrazioni

			non ancora fruite. Disposta la proroga al 31 ottobre 2024 per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca & sviluppo da parte dei soggetti che l'hanno indebitamente utilizzato.
Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180	Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.	Il decreto legislativo viene adottato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese. La delega al recepimento è stata conferita al Governo con la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020", e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 39). Con il medesimo schema di decreto legislativo si recepisce anche la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. La delega al recepimento è stata conferita al Governo con la legge 21 febbraio 2024, n. 15 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 3)	CONFINDUSTRIA: il decreto consente ai soggetti passivi IVA con volume d'affari nella UE inferiore ai 100,000 euro (PMI) di applicare il regime di franchigia vigente in un altro Stato membro in cui effettuano operazioni, questo al fine di non trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto alla concorrenza. Il regime investe, quindi, le PMI nazionali che operano nella Ue e le PMI UE che operano in Italia, previa comunicazione ad AE, finalizzata all'ottenimento del numero identificativo EX. Non si rilevano misure di recepimento della direttiva (UE) 2022/542 in tema di aliquote IVA riportata nel titolo.

Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192	Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES).	Lo schema di decreto legislativo reca disposizioni attuative della legge 9 agosto 2023, n. 111 con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, ed in particolare degli articoli 5, 6 e 9 della medesima legge, relativi alla revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, del sistema di imposizione delle società e degli enti.	CONFINDUSTRIA: possibilità di affrancare le riserve in sospensione d'imposta con imposta sostitutiva del 10% Introduzione a regime del riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili con imposta sostitutiva dell'IRES del 18% e dell'IRAP del 3% Modifica del regime di affrancamento in sede di operazioni ordinarie di cui all'art. 176-ter TUIR con imposta sostitutiva IRES del 18% e IRAP del 3% CONFARTIGIANATO e CNA: nel regime dei contributi in conto capitale, è stata eliminata la possibilità di ripartizione in quote costanti in un massimo di 5 esercizi. La nuova norma prevede l'imputazione degli stessi per cassa nell'anno della loro corresponsione.
Decreto ministeriale 12 novembre 2024, n. 212	Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.	Con il presente regolamento vengono disciplinati i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, nonché i compiti e gli adempimenti, dei professionisti abilitati alla certificazione del Tax Control Framework (TCF), vale a dire del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali delle imprese ammesse al regime dell'adempimento collaborativo.	CONFINDUSTRIA: si segnala che per la completa attuazione del DM - e dell'intero regime dell'adempimento collaborativo - si attende l'emanazione da parte degli ordini professionali dei requisiti formativi per l'abilitazione al rilascio della certificazione del Tax Control Framework (cfr. art. 2, c. 3, DM 12.11.2024)
Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125	Il decreto legislativo ha come scopo principale l'implementazione della direttiva 2022/2464/UE, che riguarda la	Fino all'adozione dei principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob conducono uno studio per verificare i benefici e gli oneri sottesi all'esercizio dell'opzione	CONFCOMMERCIO: il decreto comporta oneri diretti sulle grandi imprese. Tuttavia, di riflesso, si prevede che anche per le PMI potrebbero derivare oneri a loro carico legati alle richieste di dati e informazioni da parte delle imprese a capo della filiera a cui appartengono.

	rendicontazione della sostenibilità da parte delle aziende.	prevista dall'articolo 34, paragrafo 4 della direttiva 2013/34/UE.	
Decreto-legge 113 del 9 agosto 2024 convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143	Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico	Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico	CONFARTIGIANATO: Incrementate le risorse per l'agevolazione ZES Unica Mezzogiorno con obbligo di presentazione di una comunicazione integrativa per la rideterminazione del beneficio. Prorogato il termine per alcuni adempimenti: adeguamento magazzino (al 30 settembre 2024) e rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni (al 30 novembre 2024)
Legge n. 207 del 30 dicembre 2024	Bilancio di previsione dello Stato	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027	CONFARTIGINATO e CNA: art. 1, c. 10 La legge di Bilancio 2025 ha introdotto un taglio delle detrazioni (ad esclusione di poche eccezioni) per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro art. 1, c. 21-22 In merito all'imposta sui servizi digitali, è stato ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della web tax. art. 1, c. 23-29 Previsto l'innalzamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza da crypto-attività (33%) art. 1, c. 48-49 Per finalità ambientali, sono state introdotte disposizioni che riducono le agevolazioni ambientalmente dannose: nella disciplina della tassazione dei fringe benefit ai dipendenti, penalizzati i veicoli più inquinanti; ai fini IVA è applicata l'aliquota ordinaria 22% (anziché 10%) sul conferimento in discarica e incenerimento di rifiuti senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e speciali. art. 1, c. 54-56 Ridotte le detrazioni edilizie per la maggior parte degli Penalizzate le abitazioni diverse da quella principale e gli interventi

			effettuati da soggetti diversi dal proprietario o titolare di un diritto reale di godimento. art. 1, c. 74-77 Previsto un obbligo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico ed il Registratore telematico dal 2026. Da tale obbligo può discendere la necessità di sostituire il Registratore Telematico. art. 1, c. 81-83 La deducibilità di alcune spese è condizionata, ai fini delle imposte dirette, al pagamento effettuato con mezzi di pagamento tracciato.
Legge n. 166 del 14 novembre 2024	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131,	Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano -	CONFARTIGIANATO e CNA: in sede di conversione, è stato introdotto l'art. 16-ter che ha reso soggetti ad IVA i distacchi di personale in presenza di determinate condizioni. Ciò comporta difficoltà operative ed interpretative.
Comunicazione ISTAT, G.U. 27 dicembre 2024		Classificazione delle attività economiche ATECO 2025	CONFARTIGIANATO e CNA: la nuova codificazione in vigore dal 1° aprile 2025 richiede in una prima fase di applicazione una maggiore attenzione nella compilazione dei dichiarativi fiscali.
Provvedimento direttore Agenzia entrate 198619 del 17/4/2024	Approvazione del modello per la comunicazione di cessazione dell'incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti	Approvazione del modello per la comunicazione di cessazione dell'incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	CONFARTIGIANATO: con il provvedimento viene data attuazione ad una semplificazione per comunicare la cessazione dell'incarico del depositario scritture contabili

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD

Provvedimento	Oggetto	Descrizione	Note
Decreto-legge, n. 60 del 7 maggio 2024 - Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 4 luglio 2024, n.95	Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione	In attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, si è reso necessario definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici delle risorse idriche, infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, dei rifiuti, trasporti e mobilità sostenibile, dell' energia, del sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde, secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati. Pertanto, assume valore preminente l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021 – 2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli	CONFCOMMERCIO: tempi lunghi per il varo dei decreti interministeriali (Lavoro, Affari europei, Economia) sulla definizione di termini, criteri e modalità di finanziamento.

		strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060. Le relative disposizioni normative, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.	
--	--	--	--

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Provvedimento	Oggetto	Descrizione	Note
Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,	Semplificazioni attività artigiane		CONFARTIGIANTO e CNA: l'introduzione dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, ha apportato significative semplificazioni per le imprese artigiane, eliminando l'obbligo di titoli abilitativi, segnalazioni o comunicazioni per l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione di 45 attività artigiane. La rimozione dell'obbligo di presentare titoli abilitativi, segnalazioni o comunicazioni per le attività elencate nelle tabelle B.I e B.II consente alle imprese artigiane di avviare o modificare la propria attività senza attendere l'espletamento di tali procedure. Questo comporta una riduzione significativa dei tempi necessari per l'inizio o la modifica dell'attività. L'eliminazione delle procedure burocratiche comporta una diminuzione dei costi legati alla preparazione e presentazione della documentazione necessaria per ottenere i titoli abilitativi e si traduce in un risparmio economico per le imprese. Se prendiamo ad esempio la falegnameria, grazie all'articolo 12, comma 12, il falegname che apre un'attività può iniziare a lavorare immediatamente, senza dover attendere le verifiche comunali legate alla SCIA. Questo comporta un risparmio di oltre un mese nei tempi di avvio e una riduzione dei costi tra 150€ e 450€, a seconda delle tariffe comunali. Ciò nonostante, la normativa di semplificazione riguarda solo alcuni passaggi amministrativi, ma non elimina i cosiddetti atti presupposti, gli obblighi derivanti dalle leggi ambientali, di igiene e sanità, di stabilità dei locali e degli impianti, di sicurezza sul lavoro e di gestione dei rifiuti, molto spesso diversi da territorio a territorio.

			Se ci riferiamo, infatti, all'assolvimento dei soli adempimenti ambientali, per completare tutte le autorizzazioni necessarie il tempo richiesto varia da 1 a 4 mesi. Mentre per i costi si va da un minimo di 800 ad un massimo di 5000 euro se l'attività ha molte emissioni, scarichi idrici e impatto acustico. Al fine di garantire uniformità sul territorio nazionale, sarebbe auspicabile effettuare una ricognizione degli atti presupposti all'avvio delle attività contenute nelle tabelle B.I e B.II.
--	--	--	---